



NUCLEO TECNICO

(Determinazione n. 9781/2009)

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	NP	/ 2010	/ 3133
DEL.	5	/ marzo	/ 2010

Al Responsabile

Servizio Patrimonio
Viale A. Moro, 38 - BOLOGNA

OGGETTO: *Ricerca locali per la nuova sede di Cesena degli uffici del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Fitosanitario (Verifica requisiti di sicurezza sismica).*

In merito a quanto rappresentato con nota di pari oggetto, NP.2010.0002351 del 22/02/2010, a seguito di valutazione congiunta con il Servizio Affari generali, giuridici e programmazione, si comunica di condividere l'interpretazione contenuta nella relazione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, trasmessa in allegato alla stessa nota.

Alla categoria "Sedi della regione, ...", richiamata nel punto A.2.1.1 dell'Allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 1661 del 2/11/2009, vanno quindi ascritti solo gli edifici che ospitano funzioni regionali strategiche per le finalità di protezione civile, conseguentemente identificati – dalla sopra citata relazione – negli "edifici con funzioni di governo, di direzione, di controllo delle attività di protezione civile e gli edifici nei quali sono ubicate le sale operative, i centri funzionali e di coordinamento di protezione civile, le attività di elaborazione, trasmissione e conservazione dei dati e delle informazioni funzionali alla gestione dell'emergenza".

Per tutte le altre attività tecniche ed amministrative regionali, quand'anche svolte a supporto di iniziative di protezione civile, appare logico ricondurle – con riferimento agli edifici che le ospitano – alla categoria di "rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" per "strutture con affollamenti significativi", con numero stimato di persone superiore a 100, definite al punto B.2.1 dell'Allegato B alla delibera di Giunta regionale n. 1661 del 2/11/2009.

Per quanto in particolare riguarda l'ipotizzata nuova sede di Cesena degli uffici del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Fitosanitario, le caratteristiche dell'edificio di recente costruzione (in cui detta nuova sede verrebbe a collocarsi), così come descritte nella sopra citata relazione, appaiono esaustive dei requisiti corrispondenti al suddetto punto B.2.1 e, comunque tali, da non dover essere subordinati a "verifica tecnica", trattandosi di edificio progettato in base alle norme sismiche vigenti dopo il 1984.

Si precisa, infine, che la destinazione di parte del suddetto edificio a nuova sede di uffici regionali non implica la necessità di interventi di adeguamento poiché – nei confronti delle caratteristiche progettuali originarie – non si apportano "variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%" (punto 8.4.1 del DM 14/1/2008), considerato che l'edificio è stato progettato con le norme tecniche sismiche previgenti (DM 16/1/1996) mettendo in conto un carico variabile sull'impalcato di 3,00 kN/m² (Cat. *Uffici aperti al pubblico*, anche per le NTC08) oltre che un coefficiente di protezione sismica $I = 1.20$: quest'ultimo – già dal 1984 – prescritto in zona sismica per "opere che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche".

Distinti saluti

Il coordinatore del Nucleo tecnico
(ing. Giovanni Manieri)

Viale Silvani 4/3
40122 Bologna

tel 051.527.4792
fax 051.527.4208

Email: segrgeol@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

RELAZIONE

Oggetto: Edifici strategici o rilevanti, ai sensi della DGR n.1661 del 1/2/2009
Nuova sede del Servizio Tecnico di Bacino Romagna a Cesena

La valutazione dell'idoneità dell'edificio, destinato ad ospitare la nuova sede del Servizio Tecnico di Bacino Romagna a Cesena, si pone in relazione con i criteri atti ad individuare gli edifici regionali, appartenenti alla categoria "sedi della regione", richiamata nell'Allegato A, punto A.2.1.1., della delibera di Giunta regionale n. 1661 del 1/5/2009.

Gli edifici strategici e rilevanti: gli adempimenti regionali

La delibera individua, rispettivamente negli Allegati A e B, le categorie di:

- A) edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- B) edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Per gli edifici e le opere rientranti nelle suddette categorie, vi è l'obbligo:

- di richiedere l'autorizzazione sismica preventiva per la realizzazione di interventi, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità (art. 11, comma 2, L.R. 19/2008);
- di effettuare, a cura dei rispettivi proprietari, le verifiche tecniche entro il 31/12/2010, ad esclusione delle costruzioni progettate con le norme sismiche vigenti dal 1984 e con priorità per quelle ubicate nelle zone sismiche 1 e 2 (art. 20, comma 5, DL n. 248/2007, convertito dall'art.1, comma 1, della legge 31/2008).

Alle proprietà, compresa la Regione, spetta identificare gli edifici rientranti nelle categorie indicate nella delibera.

In particolare, nella categoria delle "strutture di protezione civile", la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale, figurano anche le "sedi della regione": esse potrebbero ricomprendere gli edifici regionali con funzioni strategiche di primaria importanza ai fini della protezione civile ossia gli edifici con funzioni di governo, di direzione, di controllo delle attività di protezione civile e gli edifici nei quali sono ubicate le sale operative, i centri funzionali e di coordinamento di protezione civile, le attività di elaborazione, trasmissione e conservazione dei dati e delle informazioni funzionali alla gestione dell'emergenza.

Gli altri edifici, utilizzati dalle strutture regionali per attività tecniche ed amministrative ordinarie a supporto della protezione civile, potrebbero essere considerati senza funzioni pubbliche essenziali e, rientrare, nelle strutture con affollamenti significativi definite al punto B.2.1, allegato B della delibera, qualora il numero di persone sia stimato superiore a 100.

Le sedi dei Servizi Tecnici di Bacino possono essere ricompresi tra questi ultimi edifici.

L'obbligo dell'adeguamento per la variazione della classe d'uso dell'edificio

Con riferimento al rischio sismico, le nuove norme tecniche (DM 14/1/2008) suddividono le costruzioni in classi d'uso, dalla I alla IV, a cui corrispondono prestazioni e livelli di sicurezza delle strutture crescenti.

In particolare, nella classe d'uso IV troviamo le "costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. ...", mentre gli edifici rilevanti, per le conseguenze di un eventuale collasso, rientrano nella classe d'uso III e gli edifici ordinari in classe II (punto 2.4.2 delle norme).

Un importante obbligo, previsto dalle norme tecniche, riguarda la valutazione di sicurezza e l'adeguamento dell'edificio alle norme tecniche per le costruzioni, qualora necessario, nel caso in cui vi sia una variazione della classe d'uso dell'edificio (punti 8.3 e 8.4.1, lett. c) del DM 14/1/08¹).

Ad esempio il trasferimento dell'Agenzia regionale di Protezione Civile in un altro edificio richiede la preventiva valutazione di sicurezza della costruzione e, qualora, l'edificio non possieda le capacità di resistenza per gli edifici appartenenti alla classe IV, scatta l'obbligo dell'adeguamento dell'edificio alle norme tecniche prima del suo utilizzo.

La nuova sede del Servizio tecnico di bacino Romagna a Cesena

Per la nuova sede, del Servizio scrivente, a Cesena è stato individuato un edificio facente parte del Centro commerciale "Montefiore", con le seguenti caratteristiche:

- struttura in cemento armato ultimata e collaudata nel 2009, progettata in zona sismica 2 con l'impiego delle norme tecniche sismiche previgenti (D.M. 16/1/1996), con un coefficiente di protezione sismica $I = 1,20$ (strutture soggette a grande affollamento), un carico variabile sull'impalcato 3 kN/m^2 (uffici aperti al pubblico).

La collocazione della nuova sede del Servizio Tecnico di Bacino nell'edificio non richiede l'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni poiché le funzioni svolte dal Servizio non sono ritenute strategiche e di primaria importanza ai fini della protezione civile e, pertanto, tali da comportare un cambiamento della classe d'uso dell'edificio.

L'adeguamento dell'edificio non è, altresì, dovuto poiché non si dà luogo ad cambiamento di destinazione d'uso con incremento dei carichi globali in fondazione superiore al 10%.

L'edificio, infine, è stato realizzato con un coefficiente di protezione sismica $I = 1.20$ corrispondente, nelle norme tecniche previgenti, agli edifici soggetti a notevole affollamento e, pertanto, idoneo per un numero di persone superiore a 100.

Il DIRIGENTE PROFESSIONAL
Riduzione del rischio sismico
Ing. Gabriele Bartolini

Visto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Mauro Vannoni

GaB/
15_2_10 relazione edificio sede STB RO Cesena.doc

¹ D.M. 14/1/08, punto 8.4.1.: *"E' fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:*

"....."

c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%;"